

## SCADENZIARIO AGOSTO 2022 - RETTIFICA

### **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di Agosto 2022.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>8 Lunedì</b>	Tributi, contributi e altre entrate	Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla c.d. "rottamazione- ter" e/o al c.d. "saldo e stralcio"	Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nel 2021
<b>16 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi	Termine finale, entro le ore 16.00, per presentare le domande per la concessione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione: per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica; mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <a href="mailto:ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it">ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it</a> Rileva l'ordine cronologico di presentazione
<b>20 Sabato</b>	Contributi ENASARCO	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno
<b>20 Sabato</b>	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfetizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo

			<p>non supera 3.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contribuente fino a 200,00 euro per singolo materiale ovvero 300,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfetario del contribuente per le importazioni. Per le imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro è stato introdotto un contributo forfetario, con dichiarazione entro il 30 settembre. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2022 - 30.7.2022</li> </ul>
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Persone fisiche	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 dell'IRPEF e delle relative addizionali;</li> <li>• del saldo per l'anno 2021 relativo all'IRAP (se soggetto passivo per tale anno);</li> </ul> <p>delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive)</p>
<b>22 Lunedì</b>	Imposta sostitutiva del 5%	Persone fisiche rientranti nel regime	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e</p>

		dei c.d. "contribuenti minimi"	dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022
<b>22 Lunedì</b>	Imposta sostitutiva del 15% o 5%	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022
<b>22 Lunedì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> </ul> primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso
<b>22 Lunedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 24% o 25,98%);</li> </ul> primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 26,23%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente
<b>22 Lunedì</b>	IVIE	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 delle imposte patrimoniali dovute
<b>22 Lunedì</b>	IVAFE	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 delle imposte patrimoniali dovute
<b>22 Lunedì</b>	IRAP, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022;</li> </ul>

			delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali)
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Personе fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con la maggiorazione dello 0,4%
<b>22 Lunedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali e società di persone	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%
<b>22 Lunedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 o che avrebbero dovuto approvarlo	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, con la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 o che avrebbero dovuto approvarlo, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con la maggiorazione dello 0,4%
<b>22 Lunedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 o che	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%

		avrebbero dovuto approvarlo	
<b>22 Lunedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, con la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con la maggiorazione dello 0,4%
<b>22 Lunedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF e IRES	Imprenditori individuali, società di persone, soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 o che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF	Persone fisiche, società di persone e	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel

		soggetti equiparati, soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 o che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	periodo d'imposta precedente, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>22 Lunedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>22 Lunedì</b>	Diritto annuale	Soggetti IRES con periodo d'imposta	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la

	Camere di Commercio	coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione	sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>• le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>22 Lunedì</b>	IRES	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione	Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF e IRES	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno	Termine per il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:



		approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;</li> <li>l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> </ul> il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno, in via obbligatoria o facoltativa
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel trimestre aprile-giugno;</li> <li>ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel trimestre aprile-giugno.</li> </ul> La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:



<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS"	<ul style="list-style-type: none"> <li>è stata emessa una bolletta doganale; siano state emesse o ricevute fatture elettroniche</li> </ul> <p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</li> <li>le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li> <li>talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione</p>
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS"	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese di giugno riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non soggetti ad accisa;</li> <li>spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione</li> </ul>

<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al mese di maggio;</li> </ul> presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese di giugno
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese di giugno da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente
<b>22 Lunedì</b>	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno	Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 22 agosto	Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA Indici affidabilità fiscale, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con applicazione dei previsti interessi
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA Indici affidabilità fiscale, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza interessi
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di</li> </ul>

<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia	<p>un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Entro il termine di emissione della fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica</p>
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia	<p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> </ul> <p>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</p>
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni</p>

			effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Annotazione nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> </ul> l'IVA distinta per aliquota
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

<b>22 Lunedì</b>	Contributi INPS Lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
<b>22 Lunedì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre aprile-giugno
<b>22 Lunedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente
<b>22 Lunedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>22 Lunedì</b>	Premi INAIL	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Termine per effettuare il versamento, con i previsti interessi, della terza rata degli importi dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di giugno, la cui scadenza del termine era il 18.7.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>22 Lunedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>22 Lunedì</b>	Addizionale Regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>22 Lunedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

<b>22 Lunedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>22 Lunedì</b>	Addizionale Comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR
<b>22 Lunedì</b>	IRPEF e IRES	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa



		hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate	ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>22 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per	Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre aprile-giugno, senza maggiorazione di interessi

		"natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	
<b>25 Giovedì</b>	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia
<b>25 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa
<b>25 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di luglio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa
<b>30 Martedì</b>	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>31 Mercoledì</b>	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente.

			In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese
<b>31 Mercoledì</b>	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente
<b>31 Mercoledì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"
<b>31 Mercoledì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• ai lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>• ai venditori a domicilio;</li> <li>• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> </ul> agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95
<b>31 Mercoledì</b>	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della quarta rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS"	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul>

<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione</p>
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente</p> <p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>

Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73).

Inoltre, "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC associati  
 Rag. Emanuele Codutti